

N. R.G. 26048/2026

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guido Vannicelli	Presidente
dott. Guendalina A. V. Pascale	Giudice Relatore
dott. Rosa M. A. Costanzo	Giudice

all'esito dell'udienza del 10.9.26
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **26048/2026** promosso da:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO (C.F. 97228150153) con il patrocinio dell'avv. MORENI GIOVANNI e dell'avv. MATTAVELLI FEDERICO

RECLAMANTE

contro

CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO (C.F. 97331520151) con il patrocinio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, dell'avv. IMBORNONE MICHELE e dell'avv. SPOLIDORO AMELIA C.

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento (di seguito, FederLegno) ha impugnato il provvedimento con cui il Giudice della causa di merito ha respinto la propria istanza cautelare di sospensione della delibera con cui il Consorzio Servizi Legno-Sughero (di seguito, ConLegno) l'ha esclusa.

A fondamento dell'impugnazione, parte reclamante ha quindi dedotto:

- che la propria iniziativa di istituire il Consorzio Nazionale Sistema Legno non si pone in contrasto con l'art. 5 dello statuto del Consorzio reclamato, perché gli interessi dello stesso ivi previsti non si identificano nell'esigenza – illegittima – di operare in regime di sostanziale monopolio e di godere quindi di maggiori ricavi, trattandosi altresì di ente privo di scopo di lucro, bensì nel garantire ai propri consorziati i servizi al miglior costo, tanto che il precedente art. 2 consente espressamente l'assunzione di partecipazioni, interessenze e cointeressenze in altri consorzi;
- che FederLegno è riconosciuta quale naturale referente istituzionale dell'attività consortile, tant'è vero che in caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio residuo le dev'essere devoluto per essere destinato a progetti di rimboschimento;
- che l'art. 8 dello statuto è stato erroneamente applicato a Federlegno, che non è un consorziato ordinario, bensì un consorziato aderente, trattandosi non di un'impresa individuale ma di un'associazione operante su tutto il territorio nazionale, sicché la sua esclusione dev'essere deliberata all'unanimità, trattandosi di soggetto fondatore, tant'è vero che l'art. 3 dispone che i consorziati aderenti perdono detto *status* soltanto se perdono i requisiti ivi previsti;



- che la delibera è addirittura stata assunta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 17 dello statuto laddove l'art. 2607 cc prevede l'unanimità.

Il Consorzio reclamato, ritualmente costituito anche nel presente procedimento, ha dapprima ricondotto l'iniziativa giudiziaria avversaria nell'ambito di un conflitto più ampio, introdotto dal *dominus* della reclamante sig. Feltrin e già esitato in tre precedenti procedimenti cautelari respinti e, in fatto, ha dato atto della modifica dello statuto intervenuta proprio a seguito dell'ordinanza di prime cure. Lo stesso ha quindi dedotto:

- l'inammissibilità per mancanza di qualsivoglia allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile, nonostante la richiamata norma di cui all'art. 700 cpc espressamente lo richieda;
- l'inammissibilità per eccessivo ritardo con cui l'iniziativa medesima è stata presentata;
- l'insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, sia in quanto il diritto di voto in assemblea spetta soltanto ai consorziati ordinari, sia in quanto l'esclusione della reclamante è stata deliberata in base all'art. 8 dello statuto ed è stata diffusamente motivata nonché preceduta da un'intensa interlocuzione con la reclamante;
- l'intervenuta decadenza dall'impugnazione della delibera a seguito della mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 8 dello statuto;
- il carattere derogabile dell'art. 2607 cc;
- la circostanza che il Consorzio, se pure privo dello scopo di lucro, utilizza il metodo economico.

All'udienza del 10.9.26, parte reclamante ha ribadito l'insussistenza in capo al Consorzio di un interesse contrapposto rispetto al proprio, essendo entrambi gli enti finalizzati a garantire alle proprie consorziate il miglior prezzo di mercato, ha censurato la definitività del provvedimento di esclusione rispetto alla non operatività del nuovo Consorzio, ha confermato che il singolo consorziato non consegue alcun guadagno dalla partecipazione al Consorzio e ha evidenziato il carattere distonico della sanzione di esclusione comminata rispetto alla liceità della fondazione di un altro Consorzio nonché l'atipicità di ConLegno, che vede al suo interno due categorie di consorziati, le imprese, da un lato, e gli aderenti come Federlegno, dall'altro. Il Consorzio reclamato, per parte sua, ha segnalato l'intervenuto ottenimento dell'autorizzazione ministeriale da parte del nuovo Consorzio (Consorzio Nazionale Sistema Legno)¹, il quale gestirà un marchio concorrente a quello di ConLegno, e ha ribadito di offrire per i servizi prestati non già il miglior prezzo di mercato ai propri consorziati, bensì condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, proprio in quanto non vi sono intermediari da retribuire; quanto alle due categorie di consorziati, il Consorzio ha confermato che lo statuto, il quale è libero come nelle associazioni non riconosciute, ha preso in considerazione entrambe le categorie di consorziati, prevedendo del tutto legittimamente un regime diversificato.

Ritiene il Collegio che il reclamo non possa essere accolto in quanto infondato.

¹ v. doc. 26, contenente il seguente verbale della riunione straordinaria del 6.8.26 del Comitato Fitosanitario Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: "Nel corso della riunione è stata illustrata la bozza del decreto per il riconoscimento del Consorzio Nazionale Sistema Legno (CNSL) quale soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO "Fitaly" da apporre sugli imballaggi in legno.

Durante la discussione il Presidente ha evidenziato che con l'approvazione del decreto in oggetto e nelle more della definizione dello schema d'ispezione, è previsto il riconoscimento del Consorzio Nazionale Sistema Legno (CNSL) quale soggetto gestore del marchio IPPC/FAO "Fitaly" ad esclusione delle attività di controllo ufficiale, mentre Conlegno continuerà a svolgere le attività delegate di controllo ufficiale secondo le modalità attualmente in vigore. È stato inoltre precisato che i controlli ufficiali nei confronti dei nuovi consorziati aderenti a "Fitaly" saranno effettuati dai Servizi fitosanitari regionali.

Il Comitato Fitosanitario Nazionale effettua l'esame puntuale del testo del provvedimento ed effettua alcune integrazioni e modifiche redazionali.

Il Comitato Fitosanitario Nazionale approva il decreto con le integrazioni e le modifiche emerse nel corso della discussione".



Al riguardo, è opportuno evidenziare – come già correttamente rappresentato dal Giudice di prime cure – che il punto nodale in diritto risiede nel carattere derogabile della normativa in materia di Consorzi, come emerge dall'*incipit* dei relativi articoli, che fa sempre salva una diversa regolamentazione a opera delle parti.

L'art. 2607 cc, infatti, pone la regola della immutabilità del contratto di consorzio senza il consenso di tutti i partecipanti, salvo che sia diversamente pattuito. Il carattere dispositivo della norma può allora consistere nell'espressa previsione in contratto di modifiche a maggioranza, ovvero di delega agli organi consortili di provvedere, entro determinati limiti, alle modifiche stesse, laddove per modifica del contratto di consorzio deve intendersi ogni atto successivo che elimini, sostituisca vecchie regole o ne inserisca di nuove riguardo agli elementi indicati nell' art. 2603 cc.

Ciò risulta vieppiù ribadito dalla riforma del diritto societario attuata con D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, che ha introdotto la possibilità, per il Consorzio, di deliberare la propria trasformazione in società di capitali a maggioranza e non già all'unanimità (v. art. 2500 octies, 2° co. cc).

Se così è, appaiono pienamente legittime le disposizioni dello statuto in ordine alle modalità di voto e al *quorum* deliberativo previsti per l'esclusione dei consorziati, così come deve ritenersi pienamente legittima la mancanza di una disciplina *ad hoc* per ciascuna categoria di consorziati.

Quanto alla condotta dell'odierna reclamante che ha dato origine all'esclusione, cioè lo svolgimento di attività prodromica alla costituzione di un nuovo Consorzio, che offre ai consorziati i medesimi servizi offerti dal reclamato, non vale il riferimento all'art. 2 dello statuto, in quanto la possibilità di assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altri consorzi non è riferita ai singoli consorziati, bensì al Consorzio e per il raggiungimento della finalità ivi prevista di favorire e implementare i molteplici utilizzi del legno e del sughero e promuovere la qualità delle imprese del comparto legno e dei comparti affini, attraverso la prestazione di servizi anche relativi ad una o più fasi produttive delle imprese stesse.

Deve, conseguentemente, trovare integrale conferma il provvedimento impugnato.

Le spese anche della presente fase devono essere regolate al merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato.

Spese al merito.

Milano, 10.9.26

Il Presidente
dott. Guido Vannicelli

